



SCADENZA: 08/01/2021

CODICE CUP: D66G20001010004

CODICE CIG: Z3C2E69B7E

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO
DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE CARLI" DI MEANO**

ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n.2 come da ultimo modificato con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg. e s.m. e i.

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Trento, nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'edificio della scuola primaria "E. De Carli" di Meano, via delle Tre Croci n. 40, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2, come da ultimo modificato con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 1 agosto 1996 n. 11-40/Leg. e s.m. e i., affida l'incarico per la realizzazione di un'opera artistica.

L'importo disponibile per sostenere la spesa ammonta ad Euro 10.000,00.= (iva e ogni onere incluso).

ART. 2 – EDIFICIO

L'edificio interessato alla collocazione dell'opera è la scuola primaria "E. De Carli" di Meano ed in particolare il nuovo corpo di fabbrica, realizzato in aggiunta all'edificio esistente.

ART.3 - POSIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Per la collocazione dell'opera d'arte è stato individuato il nuovo atrio vetrato d'ingresso alla scuola, accessibile sia dal ponte pedonale collegato alla "Passeggiata Filomena Perghem" (ingresso personale e genitori) che al cortile interno (ingresso alunni). Tale spazio ha una superficie di circa 30 mq, altezza media di 5.75 ml, è pavimentato in pietra naturale (verdello di Trento sabbato) ed è visibile anche dall'esterno (passeggiata Filomena Perghem).

L'opera potrà interessare:

1. le pareti dell'atrio.
Si consideri che i setti delle pareti del vano scale sono in calcestruzzo armato, rivestito internamente in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, intonacato e tinteggiato.
2. il volume dell'atrio.
Si consideri che il solaio di copertura è di tipo prefabbricato alveolare RAP, inclinato del 10% con controsoffitto in fibra minerale.

La proposta potrà interessare uno o entrambi gli spazi come sopra definiti e potranno essere presentate opere sia bi che tridimensionali.

Nel caso di applicazione di carichi alla parete o al soffitto è richiesta, a carico dell'affidatario, la presentazione di una relazione di verifica degli stessi, redatta da tecnico abilitato.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere attentamente considerate l'architettura, l'ambientazione e la destinazione dell'edificio a scuola primaria.

E' lasciata libera scelta riguardo al tema, alle tecniche esecutive e ai materiali.

L'opera dovrà:

- assicurare stabilità e durata nel tempo
- essere fornita ed installata completa, anche nelle parti accessorie

- essere adeguatamente ancorata e messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato, al momento della collocazione).

Tutti i costi di ideazione, realizzazione, trasporto, installazione, eventuale certificazione, cantiere, eventuale ripristino - nessuno escluso - saranno a carico dell'artista, compresi eventuali adeguamenti e/o modifiche della situazione attuale indispensabili per la collocazione dell'opera. Sono inoltre sempre a carico dell'artista le spese necessarie per eventuali adempimenti derivanti dal rispetto di quanto previsto dal D.L.81/2008 compresa quella relativa al coordinatore della sicurezza **nominato dall'Amministrazione Comunale**, se necessario in relazione alla tipologia dell'opera proposta e dei lavori richiesti per la collocazione.

Nel caso di compresenza di più ditte (es. elettricista, muratore ecc.) è richiesta a carico dell'affidatario, la nomina di un Coordinatore per la sicurezza.

E' a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione ogni eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della relativa installazione.

Rimane altresì a carico dell'artista la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi al momento dell'installazione dell'opera.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio effettuare un sopralluogo dell'atrio che ospiterà l'opera d'arte; ai fini di una conoscenza globale dello spazio interessato si allegano al presente bando immagini e prospetti (anche in versione editabile) e una relazione illustrativa dello stesso. L'artista può tuttavia richiedere di visionarlo con modalità da concordare con l'amministrazione e in orari compatibili con le attività scolastiche; in questo caso deve presentare formale richiesta scrivendo all'indirizzo pec: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

Possono partecipare al concorso artisti – persone fisiche - individualmente o in gruppo, che non si trovino in situazioni di incompatibilità come descritte al successivo art. 5.

In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione comunale. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. Il Comune rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere.

ART.5 - ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- i componenti della Commissione giudicatrice.
- parenti dei componenti la Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile.
- i componenti della Giunta, del Consiglio comunale di Trento e dei Consigli Circoscrizionali
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante in gruppo.

ART. 6 - ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare la proposta nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità materiche.

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati, privi di firme, segni o elementi di identificazione, per uno o entrambi gli spazi indicati all'art. 3:avendo cura di distinguere le proposte.

1. bozzetto (bidimensionale o tridimensionale a seconda della proposta artistica) riportante l'indicazione esatta della scala utilizzata. Si richiede particolare attenzione a presentare una

- chiara ambientazione dell'opera in grado di illustrare l'impatto dell'opera proposta sullo spazio interessato. Se ritenuto necessario il bozzetto può essere integrato da altra documentazione di dettaglio;
2. una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) facciate (formato A4, redatte al computer), indicante:
 - l'eventuale titolo, la descrizione della proposta, l'indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle tecniche esecutive e degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di montaggio e/o l'installazione e la messa in sicurezza) e di ogni altra informazione ritenuta utile;
 - quali altre figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto al momento della collocazione, specificando quali attività andranno a svolgere;
 - gli adempimenti previsti dal D.L.81/2008 in materia di sicurezza, in relazione ai lavori previsti;
 3. un particolare significativo dell'opera, realizzato – dove possibile - con i materiali e le tecniche esecutive proposte. Nel caso in cui il partecipante ritenga non sia possibile presentarlo, dovrà specificarne i motivi e presentare dei campioni dei materiali con i quali sarà realizzata l'opera.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Al fine di rendere possibile la pubblicazione nel sito internet del Comune di Trento delle immagini delle proposte partecipanti al concorso, unitamente alla descrizione dell'opera classificata al primo posto, è richiesta la presentazione - su cd-rom, formato jpg con risoluzione di 300 dpi - di una fotografia del bozzetto realizzato per la partecipazione al presente concorso, completa del titolo e dei materiali usati. La consegna del materiale di cui al presente articolo ne comporta la pubblicazione – a concorso espletato - nel sito internet del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati di cui al precedente art. 7 dovranno essere contenuti in un unico imballo chiuso e sigillato, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura **“CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEANO “E. DE CARLI”**.

L'imballo dovrà pervenire, a mano, per posta o a mezzo corriere, in forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi, all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento – via Maccani n. 148, **entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 8 gennaio 2021**. Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a giovedì 8.30/12.00 e 14.30/16.00, venerdì 8.30/12.00.

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti non dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri o altri segni. La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta contenente le generalità, comporterà l'esclusione immediata dal concorso.

Nell'imballo dovrà essere inserita **una busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura: “documentazione amministrativa”** e all'interno della quale dovranno essere contenuti, **pena esclusione**:

- il Modulo n. 1 allegato al presente bando: **“BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEANO “E. DE CARLI” ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83. DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, debitamente compilato in ogni parte, indicando nello stesso l'indirizzo e-mail o il numero di fax al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso e **completato con copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.** Qualora il candidato non disponesse di una pec, riceverà comunicazione con una lettera all'indirizzo di residenza indicato nello stesso Modulo n.1.
- in caso di partecipazione in gruppo, il mandato con il quale viene delegata la persona che opera da capogruppo, **firmato da tutti i componenti del gruppo e le generalità complete di ogni componente del gruppo** (Modulo n. 2 in allegato al presente bando).

Nel caso in cui l'imballo sia consegnato a mezzo corriere, si provvederà d'ufficio al distacco dell'eventuale tagliando con i dati del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il pacco prima dell'inizio dell'esame da parte della Commissione.

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

L'Amministrazione non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsi spese per bozzetti deteriorati o danneggiati.

ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati presentati sono giudicati dalla Commissione nominata con determinazione dirigenziale di data 17/10/2018 n. 105 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale d.d. 07/09/2020 n. 102, composta, come previsto dalla LP. 2/83 e s.m. e i., da un rappresentante dell'Amministrazione comunale in qualità di Presidente, dal progettista dell'opera edile, da un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, e da un esperto designato dal Dirigente del Dipartimento beni e attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice sono fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, sulla qualità e novità/originalità delle proposte e sulla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, in funzione della realizzabilità tecnica, della durevolezza nel tempo, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della facilità di manutenzione e del grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.

Sono valutati anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o involontariamente trasformati a causa del trasporto e/o del materiale ancora fresco di realizzazione, purché la proposta artistica sia comunque comprensibile.

La Commissione seleziona il vincitore a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta e ha facoltà di individuare un secondo e terzo classificato e/o proposte artistiche ritenute particolarmente meritevoli di segnalazione.

La Commissione ha altresì la facoltà di interloquire con l'artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera sia ritenuta adeguata, la Commissione ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, su voto palese e a maggioranza dei presenti, valuta ogni proposta regolarmente pervenuta e conforme al bando. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse "documentazione amministrativa" di cui al precedente art. 9. L'apertura di tali buste avverrà dopo aver individuato la proposta vincitrice o comunque a conclusione delle operazioni di valutazione.

La Commissione designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione dell'opera d'arte.

ART. 11 - ESITO DEL CONCORSO, CONTRATTO, TERMINI E PENALITÀ

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina del vincitore all'albo del Comune di Trento, l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti con lettera inviata al contatto indicato al punto a. del Modulo n. 1 allegato al presente bando, oppure, nel caso di mancata indicazione sia del fax sia della casella di posta certificata (Pec), all'indirizzo di residenza indicato.

All'artista o al capogruppo che risulterà vincitore sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata, alle condizioni del presente bando, entro e non oltre 60 giorni naturali dalla data di stipulazione del contratto, salvo la possibilità di concordare un termine diverso.

Nell'eventualità che l'incaricato non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione assegnerà l'incarico per l'esecuzione dell'opera al titolare della prima delle proposte individuate come particolarmente meritevoli di segnalazione così come individuate ai sensi dell'art. 10

Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto viene stipulato con l'artista designato quale capogruppo.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a non realizzare copie dell'opera.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di Euro 150,00 (fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune). Qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato.

Previa richiesta motivata l'Amministrazione può concedere una proroga del termine di consegna.

L'opera eseguita è sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglie la riserva sulla buona realizzazione della stessa e sulla conformità agli elaborati presentati. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine di 50 giorni dallo scioglimento della riserva. In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procede alla liquidazione del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Prima della stipula del contratto il vincitore ha facoltà di comunicare con specifica nota inviata presso la segreteria della Commissione all'indirizzo mail servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione tra le parti fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori ai 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di revoca dell'incarico si procederà alla richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 12 - UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INViate ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Trento consegue la proprietà dell'opera realizzata e dei relativi elaborati presentati per la partecipazione al concorso.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi, con modalità e durata stabiliti dall'Amministrazione, senza che i concorrenti possano opporsi.

Il materiale relativo alle proposte non vincitrici, che rimarrà di proprietà dei rispettivi autori, **dovrà essere ritirato a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso** o dalla data di conclusione della mostra, qualora l'Amministrazione decidesse per la sua realizzazione. Superato tale termine, l'Amministrazione non è responsabile della custodia delle opere e disporrà del materiale a seconda delle proprie esigenze.

L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra.

ART. 13 - DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia

- ai quotidiani locali
- alle associazioni locali degli artisti e dei galleristi
- sui siti internet del Comune di Trento www.comune.trento.it e www.trentogiovani.it
- sul sito internet dell'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani www.giovaniantisti.it
- sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento: www.trentinocultura.net

Sarà cura dell'Amministrazione dare notizia del bando anche su altri siti nazionali di ambito artistico.

ART. 14 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando, nessuna esclusa, inclusa la pubblicazione di quanto richiesto all'art. 8, completata d'ufficio con l'indicazione del nome e cognome.

Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 10 ed approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili n. 28/113 d.d. 29/09/2020.

ART. 15 - INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al presente bando è allegata l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/67913 e con la partecipazione al concorso è implicito che i propri dati, limitatamente a nome e cognome posti a completamento della documentazione di cui all'art. 8, potranno essere pubblicati nel sito www.comune.trento.it

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: <http://comune.trento.it>);
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati giudiziari e dati finanziari;
- i dati vengono raccolti e trattati ai fini della procedura prevista dall'art.20 della L.P. 2/1983 e s.m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.8.1996 n. 11-40/leg. e s.m. e i. qualora si intenda partecipare al concorso. Il vincitore è altresì obbligato a conferire i dati ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento degli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali e reati, laddove dichiarati nell'ambito della precedente procedura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- i dati sono raccolti dall'amministrazione procedente presso l'interessato e potranno essere raccolti anche presso i soggetti tramite la cui collaborazione si procede alla verifica del contenuto di istanze o dichiarazioni ricevute dall'amministrazione comunale;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
- I dati sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali secondo quanto previsto dalla disciplina normativa vigente in materia;
- I dati possono essere oggetto di trasferimento all'estero a causa della pubblicazione degli stessi sui siti internet istituzionali;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento e dalla competente Commissione nominata ai sensi dell'art. 20 della L.P.2/1983 e s.m. e i.;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di svolgere la procedura di cui all'art.20 della L.P. 2/1983 e s.m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.8.1996 n. 11-40/leg. e s.m. e i. e alla stipula del contratto;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- i diritti dell'interessato sono:
 - a) richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - b) ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - c) richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - e) richiedere la portabilità dei dati;
 - f) aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - g) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEANO "E. DE CARLI"

ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83

**DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ cap _____ Provincia _____

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita iva _____

recapiti telefonici _____ email _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. di partecipare al concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento dell'edificio in via Bronzetti n.1 in qualità di

artista singolo

artista capogruppo (in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo compilando l'allegato mandato con il quale ogni componente delega la persona individuata come capogruppo)

2. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 del bando di concorso

3. di non essere incorso in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016 e s.m. (vedi allegato)

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 2/2016 nel caso in cui si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. DEVE allegare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

4. di non trovarsi nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Data _____

Firma _____

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi.

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

COMUNICA

a. che il proprio indirizzo di fax o di posta elettronica certificata al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (barrare e compilare solo una delle opzioni)

indirizzo di **posta elettronica certificata (pec)** _____

Fax n. _____

b. di accettare tutte le clausole del bando – nessuna esclusa - e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;

c. di essere a conoscenza che l'importo previsto dall'Art. 1 del bando, comprende ogni onere, nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione;

d. che l'opera d'arte proposta è originale in quanto ha come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva;

e. di essere a conoscenza del fatto che l'opera dovrà essere realizzata in unico esemplare e non potranno esserne realizzate altre copie;

f. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

Data _____

Firma _____

**BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PER L'ABBELLIMENTO
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEANO "E. DE CARLI"**

ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/83

DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

MANDATO

Luogo _____ , Data _____

lo sottoscritto /a

_____ ,

nato/a a _____ (____), il
____ / ____ / _____ ,

residente a _____ (____), in Via
_____ ;

lo sottoscritto /a

_____ ,

nato/a a _____ (____), il
____ / ____ / _____ ,

residente a _____ (____), in Via

lo sottoscritto /a

_____ ,

nato/a a _____ (____), il
____ / ____ / _____ ,

residente a _____ (____), in Via

lo sottoscritto /a

_____ ,

nato/a a _____ (____), il
____ / ____ / _____ ,

residente a _____ (____), in Via

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra _____ quale Capogruppo del gruppo di artisti partecipante al Bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte presso l'edificio della scuola primaria di Meano "E. De Carli" che come tale rappresenterà il raggruppamento a tutti gli effetti contrattuali e legali secondo quanto previsto dall'art. 4 del Bando stesso.

Firma per esteso di ogni componente il gruppo

(Nome e cognome)_____

(firma)

(Nome e cognome)_____

(firma)_____

(Nome e cognome)_____

(firma)_____

(Nome e cognome)_____

(firma)_____

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun componente del gruppo.

Art. 80 d.lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto

previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.](#)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.](#) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015,](#) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o

del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110 del presente Codice](#) e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#)];

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della

esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI MEANO

SCUOLA PRIMARIA: OPERA D'ARTE

1. Premessa.

Con l'ampliamento del Polo scolastico di Meano, l'Amministrazione comunale ha inteso dare risposta al problema della carenza di spazi scolastici nel sobborgo in continua espansione. I lavori hanno riguardato in particolare la scuola primaria che ha visto la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aggiunta all'edificio esistente, la cui ristrutturazione, risalente al 2000, non ha mai pienamente soddisfatto le esigenze dell'utenza, che lamentava ad esempio la limitatezza degli spazi per la didattica e la scarsità di luce naturale per le aule ricavate nel sottotetto.

Il progetto ha previsto l'acquisizione di un'area di circa 1.500 mq, destinata sia al nuovo parcheggio da 30 posti auto che alla nuova area attrezzata per le attività complementari degli alunni (e per un eventuale utilizzo serale).

E' stata inoltre realizzata una nuova rampa pedonale della lunghezza di circa 150 ml, tra via delle Tre croci e il cimitero, al fine di sbarriare completamente il dislivello esistente tra le due zone del sobborgo.

Il nuovo edificio, di circa 7.200 mc, perpendicolare alla scuola esistente e unito alla stessa tramite un corpo di collegamento sospeso, è distribuito su tre livelli e comprende a piano terra la nuova mensa con cucina, dimensionata per 250 alunni su due turni e ai due piani superiori 6 nuove classi più 2 aule piccole; due grandi atri vetrati affacciati sul cortile interno consentiranno di gestire i momenti di pausa, mentre a est, il nuovo corpo scale con ascensore darà accesso alla scuola.

Dal punto di vista energetico, l'utilizzo di fonti rinnovabili, quali il solare fotovoltaico, il solare termico e l'energia geotermica, oltre alle prestazioni dell'involucro realizzato con materiali certificati "BIO", ha permesso al nuovo edificio di raggiungere una prestazione energetica globale inferiore a 2 kW/ora mc anno, (limite classe A+ ≤ 9 kWh/mca) e un grado di efficienza tendente "all'nZEB" (Edificio a Energia Quasi Zero). La componente impiantistica è gestita da sistemi domotici quali il "lighting management" che ottimizza gli apporti esterni di luce naturale, limitando gli sprechi di energia.

2. Opera d'arte.

A seguito dei lavori realizzati nell'anno 2001, nel cortile dell'edificio scolastico è presente una scultura in filo metallico, fissata su masso porfirico, raffigurante "I musicanti di Brema". Tale manufatto si trova attualmente presso l'ingresso nord alla scuola, riservato agli alunni.

Sul fronte opposto è situato l'ingresso sud, collegato alla "Passeggiata Filomena Perghem" tramite un ponte pedonale e utilizzato per l'accesso alla scuola del personale e dei genitori. In tale spazio che ha una superficie di 30 mq, per un'altezza media di 5.75 ml, è prevista la collocazione della nuova opera d'arte.

Il nuovo manufatto può utilizzare come supporto le pareti e/o il soffitto, tenuto conto che:

il solaio di copertura è di tipo prefabbricato alveolare RAP, inclinato del 10% verso sud, finito superiormente con piantumazione di sedum estensivo ed internamente con controsoffitto in fibra minerale ad elevato assorbimento acustico, maglia 120x60 cm;

i setti delle pareti del vano scale sono in calcestruzzo armato, rivestito internamente in calcestruzzo aerato autoclavato intonacato, sp. 75 mm e esternamente in lastre di pietra rosso Trento carteggiato;

il pavimento dell'ingresso è in pietra naturale, verdello di Trento sabbiato, larghezza lastre 30 cm a correre, è presente impianto di riscaldamento a pavimento;

nel caso di applicazione di carichi alla parete o al soffitto è richiesta a carico dell'affidatario, la presentazione di una relazione di verifica degli stessi, redatta da tecnico abilitato;

nel caso di compresenza di più ditte (es. elettricista, muratore ecc.) è richiesta a carico dell'affidatario, la nomina di un Coordinatore per la sicurezza.













EXIT
→



